



ORGANI COSTITUZIONALI

IL PARLAMENTO

Prof. Michele Chinni

Le origini del Parlamento nel Regno d'Italia

1861



Unificazione del Regno d'Italia


Vittorio Emanuele di Savoia divenne Re d'Italia

Il 18 febbraio 1861 si riunì a Torino il primo Parlamento dell'Italia unita, che approvò la legge istitutiva del Regno d'Italia.

Il Parlamento, diviso in due rami, il Senato vitalizio di nomina regia e la Camera dei deputati elettiva, spettava di esercitare con il Re il potere legislativo (art. 3 St. Albertino), di approvare i bilanci e i tributi (art. 10 St. Albertino), di organizzare le province e i comuni (art. 74 St. Albertino), di regolare la leva militare.

Il potere regio, nel giro di pochi anni, andò attenuandosi a vantaggio del parlamento, si introduce, per prassi il voto di fiducia al Governo: il sovrano nella scelta dei suoi ministri si adeguava alla volontà delle Camere e, in particolare, di quella elettiva.

Le origini del Parlamento nella Repubblica

2 giugno 1946  **Referendum Istituzionale**
Elezione per Assemblea costituente

Il 54% dei cittadini scelse la repubblica.

Assemblea costituente furono eletti 556 deputati. Il 28.6.1946 fu eletto dall'Assemblea il Capo provvisorio dello Stato: Enrico de Nicola.

La Costituzione fu definitivamente approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948

La Costituzione Repubblicana dedica al Parlamento gli articoli dal 55 all'82



- **Art. 1**
 - **L'Italia è una Repubblica democratica**, fondata sul lavoro.
 - **La sovranità appartiene al popolo**, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Questo articolo, con cui si apre la Costituzione e che detta i primi di quei *Principi fondamentali* entro cui è incorniciato il volto della Repubblica, pone, al suo primo comma, la caratterizzazione costituzionale dello Stato italiano.
- Si ricava che l'Italia è: *Stato repubblicano; Stato democratico; Stato parlamentare.*
- L'aggettivazione «*parlamentare*», costituisce la premessa della Parte Seconda della Costituzione;

Il Parlamento

Art. 55

“Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il **numero dei deputati è di quattrocento**, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Principio del bicameralismo perfetto o paritario

Le camere sono elette a suffragio universale e diretto e rimangono in carica per 5 anni. Le differenze sono: a) numero dei componenti; b) elettorato attivo e passivo; c) sistema elettorale per la ripartizione dei seggi.

Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il **numero dei senatori elettivi è di duecento**, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Chi elegge i deputati?

- La Camera è, come il Senato, rinnovata ogni 5 anni, salvo i casi di scioglimento anticipato per intervento del Presidente della Repubblica. (art. 88 Cost.)
- I deputati sono 400 e vengono eletti dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni.
- Per essere eletti, invece, è necessario aver compiuto 25 anni d'età (art. 56 Cost.).

La riforma di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione approvata da Camera e Senato in via definitiva nell'ottobre 2019 e con il voto positivo e definitivo da parte del Referendum del 20 e 21 settembre 2020 i parlamentari passano da un totale di 945 a 600 (400 deputati e 200 senatori).

Convocazione delle Camere

Convocazione di diritto

- Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (art. 62)
- Quando si riunisce in via straordinaria una camera è convocata anche l'altra (art. 62)
- Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 61) →
25.9.2022 elezioni politiche la prima convocazione è fissata per il 13.10.2022

Convocazione obbligatoria

- Per conversione in legge di Decreti-legge (art. 77);
- Per votare la fiducia al nuovo Governo (art. 94)

Convocazione obbligatoria

- Per iniziativa del Presidente della Repubblica
- Per iniziativa del Presidente della stessa Camera o di 1/3 dei componenti di ciascuna assemblea

L'organizzazione del Parlamento

- Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il **Presidente** e l'Ufficio di presidenza. Composta da 4 vice-presidenti, 8 segretari e 3 questori
- Art. 64 “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche, tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
- Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
- I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I gruppi parlamentari e le commissioni parlamentari

I gruppi parlamentari sono le proiezioni in Parlamento dei partiti e riuniscono i deputati e i senatori dello stesso partito.

Questi mantengono la disciplina di gruppo orientando il voto dei propri iscritti.

I membri del Parlamento non sono giuridicamente legati a **vincoli di fedeltà** al partito nelle cui liste sono stati eletti

Le **commissioni parlamentari** trattano ciascuna particolari materie (l'industria, giustizia, agricoltura, ecc) e sono composte dai parlamentari di tutti i gruppi, in proporzione alle dimensioni di questi ultimi. Sono le camere "in miniatura" e agevolano lo svolgimento delle funzioni parlamentari.

Le commissioni d'inchiesta sono istituite, volta in volta, talora bicamerali. Tali commissioni accertano i fatti sui quali sono chiamate a indagare e hanno gli stessi poteri che spettano ai giudici penali (art. 82 cost). Non possono condannare nessuno, ma solo riferire alle camere i risultati

Modalità di voto in Parlamento

In tutti gli organi
composti da più persone,
per giungere a un
risultato dopo la
discussione si vota

- **Scrutinio palese**

- procedimento elettronico
- appello nominale
- alzata di mano

- **Scrutinio segreto**

ammesso per votazioni riguardanti:

a) singoli parlamentari; b) modifiche al regolamento; c) il diritto di famiglia; d) i diritti di libertà; e) leggi ordinarie relative a Organi Costituzionali; f) leggi elettorali; g) commissioni d'inchiesta.

Status di parlamentare

- **Cause di INELEGGIBILITA'** (es. consiglieri regionali) e di **INCOMPATIBILITA'** (es. senatore e deputato, Presidente della Repubblica, giudice costituzionale ecc.)
- Art. 67 Cost. “**ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione**” (tutti i cittadini dunque, e non solo i propri elettori) “**ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato**”, cioè le sue decisioni non sono vincolate ad un compito specifico, ma sono del tutto libere.
- Art. 68 Cost. “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle **opinioni espresse** e dei voti dati **nell'esercizio delle loro funzioni**».
- Il lavoro dei deputati comprende la partecipazione al complesso delle attività parlamentari - in Assemblea, nelle Giunte e nelle Commissioni di cui fanno parte, nei Gruppi - e la presentazione degli atti la cui iniziativa è loro riconosciuta (progetti di legge, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ecc.). Ma non solo: esso si svolge anche al di fuori della Camera, ad esempio presso i partiti, le associazioni di cittadini, le circoscrizioni elettorali. Il contatto diretto e continuo con le realtà sociali ed economiche del Paese è essenziale per alimentare e arricchire l'azione politica della Camera.
- I gruppi parlamentari sono aggregazione di deputati e senatori che si formano in base allo schieramento politico di appartenenza e bisogna obbligatoriamente iscriversi all'inizio della legislatura in caso contrario si viene inserito d'ufficio nel gruppo misto. Il gruppo di appartenenza stabilisce il comportamento da assumere riguardo alle decisioni in aula o nelle commissioni e il parlamentare è tenuto a osservarlo.
- Indennità

Immunità penale

- Si fonda sull'esigenza di garantire l'indipendenza dei singoli membri del Parlamento contro procedimenti coercitivi della libertà personale. Dato l'abuso dell'istituto esso è stato sottoposto a modifica con legge costituzionale Legge Costituzionale n. 3/1993. Per poter sottoporre il parlamentare a perquisizione personale o domiciliare, per arrestarlo o altrimenti privarlo della libertà personale o mantenerlo in detenzione, è necessaria l'autorizzazione della Camera a cui lo stesso appartiene, **salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, o qualora sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza**; analoga autorizzazione è necessaria per l'intercettazione in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza.

L'indennità parlamentare

- L'art. 69 dispone che ai parlamentari sia attribuita per legge **un'indennità** a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo
- *La indennità parlamentare in Italia è legata al suffragio universale, perché con la sua adozione ~ come osservò l'on. Lucifero - si sentì il bisogno di accordare ai membri della Camera una modesta indennità per venire incontro a coloro che non sono provvisti di mezzi di fortuna e per porre tutti i deputati su un piede di parità (tratto Assemblea Costituente)*

Importo indennità – art. 69 Costituzione

- La **legge 31 ottobre 1965, n. 1261** fissa l'importo in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione.
- l'importo netto **dell'indennità parlamentare**, corrisposto per 12 mensilità, è circa **5.000 euro**.
- **Diaria** è pari a **3.503,11 euro**. Tale somma viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato.
- **Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato** (sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettore)
Tale **rimborso** è pari a **3.690 euro** (rimborso spese per **collaboratori**).
- **Spese di trasporto e spese di viaggio**
I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso **spese trimestrale pari a 3.323,70 euro**, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, e a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.
- **Spese telefoniche**
I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.
- **Assegno di fine mandato**
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Le funzioni del Parlamento

Al Parlamento sono affidate diverse funzioni tramite le quali esprime la sovranità popolare.

L'attribuzione fondamentale è la funzione legislativa (art. 70 Cost.)

- La Camera esamina e approva le leggi, sia di iniziativa del Governo, sia di iniziativa parlamentare (singoli deputati e senatori - ciascuno nella Camera a cui appartiene), sia di iniziativa popolare (50.000 elettori), sia ancora d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o dei Consigli regionali.
- Durante il procedimento legislativo, ogni testo è esaminato da una delle 14 Commissioni permanenti o da una Commissione speciale, prima di essere discusso dall' Assemblea.
- La Camera delibera anche su ogni revisione della Costituzione.

Approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera

- Può avvenire secondo quattro distinti procedimenti: ordinario, abbreviato, decentrato, misto.
 - a) Il procedimento ordinario:** il progetto di legge viene preliminarmente esaminato e discusso da una commissione parlamentare, competente per materia, che svolge i suoi compiti in **sede referente**. La commissione, esaurito l'esame, trasmette il progetto accompagnato da una o più relazioni all'assemblea che discuterà in linee generali su tale progetto. Se l'assemblea si dimostra favorevole al progetto si passa alla discussione e all'approvazione articolo per articolo (e degli eventuali emendamenti proposti) dello stesso, quindi si sottopone la legge nel suo complesso al voto finale che avviene, di regola, a scrutinio palese mediante procedimento elettronico. Il procedimento ordinario è obbligatorio per i progetti in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di approvazione di bilanci e consuntivi e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
 - **b) Il procedimento abbreviato.** È adottato per i disegni di legge dichiarati urgenti. L'approvazione della dichiarazione di urgenza comporta la riduzione dei termini alla metà.
 - **c) Il procedimento decentrato.** Avviene quando le commissioni parlamentari non si limitano a esaminare il progetto di legge, ma lo approvano anche. In questo caso, la commissione svolge i suoi lavori in **sede deliberante** in quanto procede all'approvazione senza che essa si svolga davanti all'intera assemblea.
 - **d) Il procedimento misto** (o redigente). Consiste in una suddivisione del lavoro legislativo fra la commissione e l'assemblea: alla commissione può essere riservata l'approvazione articolo per articolo e all'assemblea l'approvazione finale, oppure all'assemblea è riservata la fissazione dei criteri informativi della legge, mentre l'approvazione, sia per articoli sia finale, è riservata alla commissione.

Palazzo Montecitorio è un edificio storico di Roma, che si affaccia su piazza del Parlamento da un lato e su piazza Monte Citorio dall'altro, in cui ha sede la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.

Si parla ancora della modesta altura sulla quale fu costruito il palazzo: c'è chi ritiene che in epoca romana vi si svolgessero le assemblee elettorali (da cui "mons citatorius") e chi pensa che il nome deriverebbe dal fatto che vi venivano scaricati i materiali di risulta della bonifica del vicino Campo Marzio ("mons acceptorius")



Palazzo Madama

sede del Senato della Repubblica



La storia

- La storia dell'attuale sede del Senato inizia sul finire del Quattrocento, sotto il pontificato di Sisto IV. Il terreno in cui sorge palazzo Madama era appartenuto per quasi cinque secoli ai monaci benedettini dell'abbazia di Farfa. Questi ultimi, nel 1478, lo cedettero al monarca francese sul quale venne fondato il nucleo originario del palazzo che originariamente avrebbe dovuto ospitare i pellegrini francesi in visita a Roma.
- Successivamente vi furono installati anche gli uffici del tribunale e la sede della polizia. Da questa ultima destinazione trae anche origine il termine dialettale "*LA MADAMA*", talvolta usato a Roma ancora oggi per definire le forze dell'ordine.